## Comune di CILAVEGNA Provincia di PAVIA

# PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 in data 28.06.2023 dichiarata immediatamente eseguibile

#### **SOMMARIO**

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - PRINCIPI GENERALI		
1 2 3 4 5	Oggetto Definizioni Finalità Diretta visualizzazione delle immagini Trattamento dei dati personali  CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO	15 16 17 18 19	Diritti dell'interessato Sicurezza dei dati Cessazione del trattamento dei dati Limiti alla utilizzazione di dati personali Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali Comunicazione
6 7 8 9 10	Informativa Soggetti Funzioni del soggetto designato Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo Nomina degli autorizzati al trattamento Accesso ai sistemi e parola chiave	21 22	CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE  Tutela Modifiche regolamentari  CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
12 13 14	CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali Modalità da adottare per i dati videoripresi Obbligo dei soggetti autorizzati	23 24 25 26	Tutela dei dati personali Pubblicità del regolamento Rinvio dinamico Entrata in vigore

#### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune.
- 2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
  - Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
  - Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  - Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
  - D.Lgs. 10 agosto 2018, n, 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati:
  - **D.Lgs. 30 giugno 2003, n, 196,** recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
  - D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo
    e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
    trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
    accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera
    circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
  - art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
  - decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
  - circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
  - **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
  - "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
  - Linee guida n.3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati

#### Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) Per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- c) per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per "**titolare del trattamento**", l'Ente Comune di CILAVEGNA, in quanto la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- e) per "**responsabile del trattamento**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento;
- f) per "autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e in tal senso preventivamente istruita;
- g) per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- per "responsabile della protezione dei dati", soggetto designato dall'Ente, con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali;
- m) per "**DPIA**", acronimo di "Data Protection Impact Assessment", è la procedura di valutazione d'impatto della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del GDPR;

#### Art. 3 - Finalità e sistemi di sorveglianza

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune Servizio di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale nonché a quella delle forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. art. 6.1 lett. (e) e 9.2 lett. (i) del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 2. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
  - tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica, altresì nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quieta pubblica e alla civile convivenza;

- prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale;
- prevenzione di fenomeni che comunque comportano turbativa del è libero utilizzo degli spazi pubblici;
- controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela;
- sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione;
- monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale;
- finalità di polizia amministrativa e ambientale;
- rilevazione e accertamento di violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici.
- coordinamento delle attività di protezione civile.
- 3. Nei locali della Polizia Locale saranno posizionati gli strumenti per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
- 4. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada.
- 5. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro.
  - 5.1. Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza di CILAVEGNA è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. È possibile l'effettuazione, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché da società partecipate o altri enti individuati dal titolare del trattamento.
  - 5.2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
  - 5.3. I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano de plano nella disciplina normativa dettata dal D.Lgs. 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea.
  - 5.4. L'Ente aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia che vi sia una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, sia che vi sia la gestione unica di un soggetto a ciò preposto, CILAVEGNA può trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.
- 6. I sistemi intelligenti sono dotati di software che inviano allarmi in determinate casistiche (alla presenza di movimenti).
  - 6.1.Ai sensi del D.L. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge L. 205/2021, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati,

sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

- 6.2.La sospensione di cui al punto precedente, ai sensi del D.L. 139/2021, non si applica ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018.
- 7. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.
- 8. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 9. Relativamente al trattamento dei dati di cui al presente regolamento è redatto il Documento di valutazione di impatto sulla protezione dati (nota anche come DPIA Data Protection Impact Assesment) ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del Regolamento UE n. 2016/679.

#### Utilizzo di particolari sistemi mobili.

- A) Body Cam e Dash Cam
- 1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio).
- 2. L'utilizzo di particolari sistemi mobili (dash cam, body cam, etc.) deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.lgs 51/2018, alla normativa nazionale vigente, di ogni altra regolamentazione adottata in materia e alle indicazioni e prescrizioni dettate in proposito dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 3. Il Comando di Polizia Locale curerà la predisposizione di specifici disciplinari tecnici esplicativi delle modalità di utilizzo/attivazione di ciascun dispositivo in uso, con specificazione dei casi in cui le microcamere possono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporne l'attivazione, delle operazioni specifiche autorizzate nei casi di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.
- B) Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole).
- 3. Il Servizio di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo purché dotate di sistemi di archiviazione crittografati.
- 4. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
- C) Altri strumenti di videoripresa
- 5. Il Servizio di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali, previa effettuazione di una DPIA e, ove necessario, con la verifica preliminare del Garante.

- 6. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto droni sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
- 7. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
- D) Telecamere lettura targhe dotate di software OCR
- 8. Il Servizio di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi impianti di ripresa dotati di software OCR per la lettura delle targhe e la verifica delle stesse presso la banca dati della motorizzazione e delle altre forze di Polizia, mediante collegamento telematico alle stesse possono avere accesso diretto alle stesse anche altre forze di Polizia, su autorizzazione del Comandante.
- E) Nuove soluzioni tecnologiche
- 9. Nel caso di nuove tecnologie, frutto di ricerca e dei processi di innovazione, le stesse potranno essere acquistate ed implementare le dotazioni tecniche già in uso previa effettuazione di una DPIA e, ove necessario, con la verifica preliminare del Garante.

#### Art. 4 - Diretta visione delle immagini

- 1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
- 2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
- 3. Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
- 4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

#### Art. 5 - Trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
- 2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune. In particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale ed i locali delle forze armate costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.
- 3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
- 4. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
- 5. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.
- 6. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- c) al controllo di determinate aree;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- f) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- 7. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 8. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del servizio di Polizia Locale del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

### CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

#### Art. 6 Informativa

- 1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
- 2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
- 3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa contenente le modalità e le finalità per cui gli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.
- 4. Il Comune di CILAVEGNA, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 17, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### Art. 7 -Soggetti

- 1. Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di CILAVEGNA, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal Sindaco pro tempore.
- Inoltre potranno essere individuati come titolari o co-titolari al trattamento ulteriori soggetti, quali la Prefettura o la Questura, sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze o Patti per l'attuazione della sicurezza urbana che stabiliscano in modo univoco i ruoli e le rispettive responsabilità.
- 2. Il Sindaco può designare i Dirigenti dell'Ente, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 29 GDPR ed art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/18, per lo svolgimento di compiti e funzioni, per quanto di competenza dell'Ufficio di appartenenza.

Con l'atto di designazione vengono impartite direttive e indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza. I designati al trattamento per tutte le attività di cui al presente Regolamento si avvalgono della consulenza, supporto e collaborazione del Responsabile Protezione dati (RPD/DPO).

- 3. Il Titolare del Trattamento individua e nomina, fornendo loro specifiche istruzioni, gli Autorizzati al trattamento dei dati rilevati mediante apparecchi di videosorveglianza. Con l'atto di nomina, ai singoli Autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 4. Il Titolare del Trattamento provvede alla individuazione, contrattualizzazione e nomina dei Responsabili del Trattamento, nel rispetto dell'art. 28 GDPR, nonché alla sottoscrizione di accordi mediante atto giuridico vincolante con la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente (Responsabile del Trattamento) che tratta i dati per conto del Titolare del trattamento nei quali siano impartiti istruzioni, facoltà e doveri dei Responsabili nei confronti del Titolare.
- 5. Ove non diversamente previsto sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze o Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sono nominate quali responsabili del trattamento le Forze di Polizia in relazione al complesso di operazioni di trattamento dei dati dai medesimi soggetti fruibili e trattati. Analogamente sono nominati Responsabili del Trattamento le società partecipate e fornitori esterni debitamente deputati all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.
- 6. Il Responsabile del trattamento dei dati personali effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento. Le Forze di Polizia, di cui al comma 5, ove siano nominate Responsabili del Trattamento, osservano le disposizioni di cui al presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare.
- 7. Il Responsabile del trattamento effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
- 8. Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Sub-responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del sub-responsabile mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il sub-responsabile del trattamento a quanto previsto dal GDPR e dal contratto/atto giuridico stesso.
- 9. L'amministratore o gli amministratori di sistema sono designati dal Titolare.

#### Art. 8 - Funzioni del soggetto designato

Il responsabile del servizio di Polizia Locale o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il servizio della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/03 viene designato per lo svolgimento per lo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 671/16 (G.D.P.R.);
- individua gli Autorizzati al trattamento;
- dà agli Autorizzati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;

- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le Autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
- comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

#### Art. 9 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

- 1. L'accesso alla sala di controllo è consentito al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto, dal responsabile del servizio Polizia Locale e agli Autorizzati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
- 2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile della Polizia Locale.
- 3. Possono essere autorizzati all'accesso solo Autorizzati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
- 4. Il Responsabile del servizio di Polizia Locale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### Art. 10 - Nomina degli Autorizzati al Trattamento

- 1. Il responsabile del servizio di Polizia Locale ha libero accesso ai locali. Parimenti ha libero accesso ai locali il Sindaco quale autorità di P.S. Il responsabile del servizio di Polizia Locale (e in sua assenza il Sindaco) nomina i soggetti Autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricherà tenuto conto dell'organico del personale, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
- 2. I soggetti Autorizzati andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al responsabile del servizio di Polizia Locale o suo delegato.
- 4. Con l'atto di nomina, ai singoli soggetti Autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
- 6. Nell'ambito degli soggetti Autorizzati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

#### Art. 11 - Accesso ai sistemi e parole chiave

- 1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile del servizio di Polizia Locale e ai soggetti Autorizzati, come indicati nei punti precedenti.
- 2. I soggetti Autorizzati, previa comunicazione scritta al responsabile del servizio di Polizia Locale, potranno autonomamente variare la propria password.

#### **CAPO III**

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati su uno dei presupposti di liceità e correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 17, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
  - f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
- 3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
- 4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione anche su disposizione dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 13 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

- 1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile del servizio di Polizia Locale ed ai soggetti Autorizzati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
- 3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal responsabile del servizio di Polizia Locale e dai soggetti Autorizzati.
- 4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del servizio di Polizia Locale.

- 5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
- 6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - al responsabile del servizio di Polizia Locale ed ai soggetti Autorizzati di cui all'art. 7;
  - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
  - all'Amministratore di sistema del Comune ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
  - Al Sindaco quale autorità di P.S.
- 7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
- 8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "**registro delle attività di trattamento e degli accessi**" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Servizio di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
  - la data e l'ora d'accesso;
  - l'identificazione del terzo autorizzato;
  - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
  - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
  - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
  - la sottoscrizione del medesimo.
- 9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.

#### Art. 14 - Obblighi dei soggetti autorizzati

- 1. L'utilizzo del brandeggio da parte dei soggetti Autorizzati dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
- 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del comandante della Polizia Locale.
- 3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### Art. 15- Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile del servizio di Polizia Locale, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 60 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, in caso di richiesta di ulteriori copie, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
- 6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### Art. 16 - Sicurezza dei dati

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Reg. UE 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente Regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità soprarichiamate.
- 2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
- 3. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
- 4. Il Designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
- 5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di polizia locale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
- 6. Gli Autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.
- 7. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.
- 8. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o dei Responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso.

#### Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

#### Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del D.Lgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

#### Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

#### Art. 20- Comunicazione

- 1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell'art.2 ter del D.Lgs. n. 196/03.
- 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **CAPO IV**

#### TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

#### Art. 21- Tutela

- 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto artt. 77 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679, dagli artt. 140-bis e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dagli artt. 37 e seguenti della direttiva polizia relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
- 2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il il responsabile del servizio di Polizia Locale, così come designato dagli art. 7-8.

#### Art. 22- Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 23- Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

#### Art. 24- Pubblicità del regolamento

- 1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Copia del presente regolamento, a cura dell'ufficio di segreteria, è inviata:
  - a tutti i responsabili dei servizi comunali affinché vi diano esecuzione
  - al responsabile protezione dati incaricato dal comune
- 3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

#### Art. 25- Rinvio dinamico

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### Art. 26- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.